

Giovedì 11 dicembre 1986

18. si impegna a inviare una propria delegazione in Polonia per l'apertura di contatti con le autorità di Varsavia e i rappresentanti delle più importanti forze sociali e delle organizzazioni rappresentative dei vari settori della società polacca, nonché della Chiesa cattolica e dell'opposizione;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e al governo polacco.

4. Atto unico europeo

— doc. A2-169/86

RISOLUZIONE

sull'Atto unico europeo

Il Parlamento europeo,

- visti i Trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i Trattati che modificano tali Trattati,
 - visti soprattutto i preamboli di tali Trattati, che indicano esplicitamente l'obiettivo comune dell'Unione europea,
 - visto il testo dell'Atto unico firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aja il 28 febbraio dello stesso anno,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 1986 «sulla posizione del Parlamento europeo sull'Atto unico approvato il 16 e 17 dicembre 1985 della Conferenza intergovernativa» ⁽¹⁾, e quelle approvate in seguito, il 17 aprile 1986 «sull'Unione europea e l'Atto unico» ⁽²⁾ e il 23 ottobre 1986 «sulle procedure di ratifica dell'Atto unico europeo nei parlamenti nazionali e sulla realizzazione dell'Unione europea» ⁽³⁾,
 - visto il contenuto delle tre relazioni istituzionali degli onn. Blumenfeld, Antoniozzi, Hänsch, approvate l'8 e il 23 ottobre 1986 dal Parlamento europeo ⁽⁴⁾,
 - visto il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 ⁽⁵⁾,
 - visti la relazione della commissione politica e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e della commissione per gli affari istituzionali (doc. A2-169/86),
- A. richiamandosi al suo parere sull'Atto unico, vale a dire che l'Atto non traduce in realtà l'Unione europea e che il Parlamento europeo intende proseguire con ferma coerenza il suo operato a favore dell'unione, ma che al momento attuale occorre sfruttare al massimo le possibilità offerte dall'Atto,

⁽¹⁾ G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 142

⁽²⁾ G.U. n. C 120 del 20.5.1986, pag. 96

⁽³⁾ Cfr. Processo verbale della seduta in tale data

⁽⁴⁾ Doc. A2-103/86, doc. A2-102/86, doc. A2-138/86

⁽⁵⁾ G.U. n. C 77 del 19.3.1984, pag. 33

Giovedì 11 dicembre 1986

- B. constatando la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Atto unico entro le scadenze previste,
- C. considerando pertanto che le riserve espresse da taluni Stati membri per quanto riguarda l'applicazione dell'Atto Unico rischiano di stravolgerne il senso profondo e ne ostacolano il raggiungimento degli obiettivi,
- D. constatando la necessità di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono alla concreta realizzazione della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali per creare quello spazio comune senza frontiere previsto fra gli obiettivi fondamentali della Comunità,
- E. tenendo presente l'importanza che riveste la creazione di un grande mercato su scala europea e la messa in opera di politiche comuni atte a realizzare un'effettiva coesione economica e sociale, ma non ignorando nel contempo che esso può anche aumentare le differenze fra le regioni e fra i settori produttivi nell'ambito della Comunità,
- F. consapevole dell'importanza che, in virtù della legittimità democratica, riveste la stretta partecipazione del Parlamento europeo a tutti i lavori volti a realizzare gli obiettivi dell'Atto unico,
- G. constatando che la voce «Unione Economica e Monetaria» compare nel Trattato di Roma come conseguenza dell'Atto unico e consapevole dell'importanza che avrà per il futuro della Comunità il sostanziare tale voce, ma deplorando che nessuna misura concreta sia stata prevista nell'Atto unico circa il rafforzamento dell'ECU e dello SME, e che la normativa relativa allo SME crea nuovi ostacoli sulla via dell'individuazione delle istituzioni necessarie per il consolidamento dello SME, poiché impone l'obbligo di revisione del Trattato per creare le strutture istituzionali necessarie, diversamente da quanto già deciso dal Consiglio europeo a Brema nel 1978,
- H. considerando il disposto dell'articolo 130 B, ai sensi del quale nell'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno in particolare va rispettato l'obiettivo che prevede il raggiungimento di un equilibrio regionale,
- I. convinto dell'importanza che riveste, per la realizzazione dell'Integrazione europea, la progressiva scomparsa del divario esistente attualmente tra le diverse regioni,
- J. consapevole dell'importanza del nuovo obiettivo della Comunità, definito nell'articolo 118 A, che prevede l'armonizzazione delle norme relative al miglioramento dell'ambiente di lavoro, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori,
- K. considerando l'esistenza di una base giuridica concreta che consenta di ampliare il campo d'azione comunitario alla ricerca, all'ambiente e allo sviluppo tecnologico, e vista l'importanza di coordinare gli sforzi di ciascuno in tali settori,
- L. considerando le nuove competenze in materia di conclusione di trattati d'adesione e di accordi d'associazione, parzialmente conformi a quanto il Parlamento europeo ha ripetutamente affermato in merito alla conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità,
- M. tenendo conto della necessità di snellire i compiti della Corte di giustizia delle Comunità europee in determinati settori,
- N. considerando la diversità da un punto di vista giuridico delle disposizioni del titolo III relative alla cooperazione politica europea e constatando il margine di manovra molto limitato che l'Atto unico lascia all'intervento del Parlamento in tale materia,
- O. considerando la necessità di una più stretta collaborazione tra il Consiglio, la Commissione, la presidenza della cooperazione politica e il Parlamento;

Mercato interno e coesione economica e sociale

- I. ritiene che la realizzazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 costituisca un obiettivo irrinunciabile per il progresso economico e politico della Comunità europea, per il cui raggiungimento vanno adottate le necessarie disposizioni, rispettando le scadenze previste nell'Allegato al libro bianco della Commissione;

Giovedì 11 dicembre 1986

2. è anche consapevole che la sua attuazione implica sforzi diversi da parte delle varie economie, settori e regioni, per cui assumono rilevanza, in tale contesto, le azioni intese a realizzare la coesione economica e sociale per lo sviluppo armonioso della Comunità;
3. sottolinea l'esigenza che il Parlamento europeo partecipi pienamente, nella forma più idonea, a tutte le fasi delle operazioni relative alla realizzazione del mercato interno; sottolinea altresì la necessità di ricevere precise informazioni sui lavori a tal fine avviati;
4. ritiene necessario che le misure di controllo stabilite dalla Commissione, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 100 A, rispettino pienamente il chiaro obiettivo dell'Atto unico, secondo cui questo articolo deve servire a rafforzare e migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché l'ambiente esterno e permettere agli Stati membri di adottare misure più avanzate di quelle previste dalle direttive;
5. considera necessario che la Commissione riferisca tempestivamente in merito ai dati raccolti per quanto riguarda l'inventario di cui all'articolo 100 B;
6. propone che si proceda a una revisione dei vari fondi strutturali esistenti in modo che possano contribuire efficacemente alla realizzazione dell'obiettivo fissato, vale a dire lo sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, il che comporta il necessario aumento delle risorse proprie della Comunità;
7. chiede alla Commissione di esprimere quantitativamente, nel contesto pluriennale contenente le previsioni fino al 1992, le incidenze finanziarie delle politiche previste nell'Atto unico e, in particolare, il livello delle spese necessarie per un'efficace politica di coesione economica e di riduzione delle disparità regionali;
8. propone che la Commissione elabori un calendario, simile a quello fissato per l'instaurazione del mercato interno, che contempli le iniziative intese a realizzare la coesione economica e sociale in seno alla Comunità; esso dovrebbe apparire come allegato alla proposta che la Commissione dovrà presentare ai sensi del disposto dell'articolo 130 D;

Politiche comuni e politica economica e monetaria

9. invita la Commissione ad adottare tutte le iniziative necessarie per coordinare gli sforzi avviati negli Stati membri in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;
10. sottolinea il ruolo svolto dal Parlamento europeo nella definizione del programma-quadro pluriennale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;
11. ricorda che sono contrari all'ordinamento giuridico comunitario i massimali di spesa fissati fuori del contesto del bilancio e ritiene che le disposizioni dell'articolo 130 P, paragrafo 2 dell'Atto unico, debbano essere interpretate in base a tale presupposto;
12. ritiene che l'attuazione di un'autentica politica comune in materia ambientale sia di vitale importanza per il futuro della Comunità e dei suoi cittadini;
13. constata che, per un'adeguata realizzazione degli obiettivi fissati nell'Atto unico in materia di sviluppo di nuove politiche comuni riguardanti la ricerca, la tecnologia e l'ambiente e in materia di potenziamento dei fondi strutturali, al fine di promuovere la coesione economica e sociale nella Comunità, mancano nell'Atto unico alla Comunità le necessarie competenze e disposizioni in materia fiscale e di bilancio e che è urgente trovare una soluzione a tale problema;
14. chiede che vengano rafforzati i vincoli esistenti nel quadro dello SME in modo da creare i presupposti perché le istituzioni comunitarie possano avere più voce in capitolo nella formulazione della politica economica e monetaria e chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta di modifica del Trattato per consentire l'istituzionalizzazione dello SME;

Procedura di cooperazione

15. prende atto della sfida che la nuova procedura di cooperazione rappresenta per il funzionamento delle istituzioni comunitarie, pur rendendosi conto dei suoi limiti oggettivi e del fatto che non rappresenta per il Parlamento quel nuovo potere codecisionale tante volte reclamato e lascia sostanzialmente inalterato l'attuale squilibrio dei poteri tra le istituzioni, nonché la carenza di reciproci controlli;

Giovedì 11 dicembre 1986

16. sottolinea la necessità di rafforzare i contatti tra le istituzioni, nell'ambito della nuova procedura di cooperazione; a tal fine ritiene indispensabile l'attuazione di un sistema di accordi interistituzionali che permetta una corretta applicazione dell'Atto unico (anche con riferimento alle scadenze da esso previste), un miglioramento delle procedure di concertazione, una migliore circolazione delle informazioni tra le istituzioni e, per quanto possibile, una corretta definizione del problema del diritto transitorio, in modo che non vengano lesi i propri diritti; propone, in particolare, che venga avviato un dialogo permanente tra la Commissione e le commissioni parlamentari, in seno alle quali, in occasione della prima lettura, le due istituzioni devono definire le proprie priorità, la strategia e gli obiettivi da realizzare congiuntamente, mantenendo aperto tale dialogo durante tutto il processo legislativo;

17. sottolinea l'esigenza di organizzare i propri lavori in modo da permettere alle commissioni di operare tenendo conto delle esigenze della nuova procedura di cooperazione, in particolare della seconda lettura, anche attraverso una precisa distinzione tra attività legislativa e attività politica di iniziativa e di controllo;

18. ritiene che, fatta salva la sua autonomia decisionale, la Commissione debba informare e consultare il Parlamento prima di proporre una modifica della posizione adottata nel corso della prima lettura;

19. ritiene necessario che la Commissione presenti al Consiglio e al Parlamento un calendario programmatico, semplice e attendibile e verificabile annualmente, concernente la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'Atto unico per il periodo 1987-1992, con la data di presentazione delle proposte da parte della Commissione e la data di scadenza per la decisione definitiva del Consiglio; ritiene inoltre necessario che il Parlamento venga consultato in via preliminare per definire le priorità fondamentali di attuazione;

20. ricorda la posizione già espressa dal Parlamento, secondo cui la nuova procedura di cooperazione potrà esprimere tutte le sue potenzialità soltanto se il Consiglio modificherà in modo radicale il suo modo di lavorare e in particolare s'impegnerà a decidere negli stessi termini che sono imposti al Parlamento;

21. ricorda inoltre che il problema dell'efficacia del processo decisionale non risulta risolto, principalmente perché, in prima lettura, non è esclusa la possibilità che il Consiglio ritardi indefinitamente l'adozione di una decisione;

Altri aspetti istituzionali

22. sottolinea che il regolamento del Consiglio deve essere modificato in modo da permettere, salvaguardando in ogni caso il ruolo indipendente della Commissione, l'effettivo esercizio del voto a maggioranza, nei casi previsti, escludendo quindi la pratica della ricerca dell'unanimità a ogni costo e, nello stesso tempo, in modo da evitare ingiustificati ritardi;

23. ritiene che le disposizioni dell'Atto unico che modificano gli articoli 237 e 238 del Trattato CEE consentiranno al Parlamento di esercitare un controllo democratico su aspetti fondamentali delle relazioni esterne della Comunità e sostiene che tale competenza si debba estendere ad altri importanti accordi conclusi dalla Comunità;

24. prende nota delle disposizioni dell'Atto unico relative all'eventuale creazione di un nuovo organo giurisdizionale competente per talune categorie di ricorsi;

Cooperazione politica

25. sottolinea che in materia di cooperazione politica europea sono state consacrate le procedure e le prassi vigenti finora grazie al disposto degli articoli nn. 1 e 30 dell'Atto unico ma considera che l'influenza delle istituzioni comunitarie sulla cooperazione politica resta sostanzialmente modesta; in proposito, conferma le sue gravi perplessità sia sulla codificazione di una separazione fra attività comunitaria e cooperazione politica che sulla costituzione di un segretario a parte per la cooperazione politica;

26. sottolinea che la menzione degli aspetti politici ed economici della sicurezza può contribuire in modo fondamentale allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune;

Giovedì 11 dicembre 1986

27. ritiene necessario associare più strettamente il Parlamento ai lavori della cooperazione politica in questa nuova fase, tramite meccanismi opportunamente definiti e specialmente con relazioni periodiche presentate al Parlamento circa i lavori effettuati dai Ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica;

Conclusioni

28. ritiene infine, così come ha già affermato a più riprese, che l'Atto unico non soddisfi le aspirazioni del Parlamento, pur rappresentando una riforma dei trattati il cui successo va assicurato;

29. conferma — anche a seguito del giudizio sull'Atto unico e dell'analisi delle possibilità di un suo sfruttamento in vista di un miglioramento del funzionamento della costruzione europea — l'esigenza inderogabile di proseguire la lotta per la realizzazione dell'Unione europea, tanto più necessaria a causa del crescente numero della gravità dei problemi che non possono essere risolti a livello esclusivamente nazionale;

*
* * *

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza della cooperazione politica nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

5. Relazioni CEE-Turchia

— doc. B2-1234/86

RISOLUZIONE

sulle relazioni tra la CEE e la Turchia

Il Parlamento europeo,

- A. richiamandosi alla sua risoluzione del 23 ottobre 1985, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia ⁽¹⁾,
- B. prendendo atto del progresso che da allora si è verificato sulla via della restaurazione di una democrazia parlamentare in Turchia,
- C. rilevando, tuttavia, che, benché la Grande Assemblea Nazionale turca sia attualmente maggiormente rappresentativa delle forze politiche, personalità politiche di rilievo rimangono escluse dalla vita politica attiva,
- D. considerando il fatto che la pena di morte non è stata applicata negli ultimi due anni,
- E. rilevando tuttavia che fonti attendibili quali Amnesty International e il «Comitato di sorveglianza di Helsinki» continuano a denunciare un diffuso ricorso alla tortura nelle prigioni e, in particolare modo, nei posti di polizia e che la relazione della «commissione per le prigioni» della Grande Assemblea Nazionale turca, del novembre 1985, non sembra aver sortito molto effetto,
- F. considerando la relazione di Amnesty International, del 3 ottobre 1986, sulla persistente mancata applicazione del diritto a un giusto processo,

⁽¹⁾ G.U. n. C 343 del 31.12.1985, pag. 60